



## **COMUNE DI PERUGIA**

### **STATUTO COMUNALE**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 18/03/2013.  
Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 78 del 5/08/2013.  
Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 100 del 27/06/2016.  
Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 158 del 12/12/2016

Si attesta che il presente Statuto è conforme al testo depositato presso la Segreteria Organi Istituzionali-Comunicazione-Affari Generali-Archivio

## **INDICE**

### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Lo Statuto: principi fondativi
- Art. 2 – Perugia capoluogo regionale
- Art. 3– Comune e Comunità internazionale
- Art. 4 – Città e cittadinanza
- Art. 5 – Parità e pari opportunità
- Art. 6 - Città e territorio
- Art. 7 – Beni comuni
- Art. 8 –Albo d’Oro e cittadinanza onoraria
- Art. 9 – Sede, Stemma, Gonfalone
- Art. 10 – Albo Pretorio

### **CAPO II STATUTO E REGOLAMENTI**

- Art. 11 – Lo Statuto
- Art. 12 – Regolamenti

### **CAPO III PARTECIPAZIONE**

- Art. 13 – Partecipazione politico-amministrativa
- Art. 14 – Partecipazione al procedimento e diritto di accesso
- Art. 15 – Semplificazione
- Art. 16 – Associazioni
- Art. 17 – Audizioni e Consultazioni
- Art. 18 – Istanze e Petizioni
- Art. 19 – Diritto di iniziativa
- Art. 20 – Delegato civico
- Art. 21 – Referendum comunali
- Art. 22 – Consiglio Grande
- Art. 23 – Ambiti di partecipazione
- Art. 24 – Consigliere aggiunto (abrogato)

### **CAPO IV ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE SEZIONE I**

#### **ORGANI ISTITUZIONALI**

- Art. 25 – Organi
- Art. 26- Competenze del Consiglio
- Art. 27 - Autonomia funzionale e organizzativa
- Art. 28 – Elezione del Presidente del Consiglio e dell’Ufficio di Presidenza ..
- Art. 29 – Poteri e funzioni del Presidente del Consiglio
- Art. 30 – Revoca del Presidente del Consiglio comunale
- Art. 31 – Ufficio di Presidenza

- Art. 32 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio
- Art. 33 – Consiglieri
- Art. 34 – Doveri dei Consiglieri
- Art. 35 – Diritti dei Consiglieri
- Art. 36 – Astensione dei Consiglieri
- Art. 37 – Gruppi consiliari
- Art. 38 – Conferenza dei Presidenti dei gruppi
- Art. 39 – Commissioni permanenti
- Art.40–Commissioni speciali e d’inchiesta
- Art. 41 – Commissione di controllo e garanzia
- Art. 42 – Il Sindaco
- Art. 43 – Competenze
- Art. 44 – Nomina della Giunta Comunale
- Art. 45 – Durata in carica del Sindaco e della Giunta
- Art. 46 – Composizione
- Art. 47 – Assessori
- Art. 48 – Il Vice Sindaco
- Art. 49 – Attribuzioni della Giunta
- Art. 50 – Funzionamento della Giunta

**SEZIONE II  
UFFICI E PERSONALE**

- Art. 51 – Organizzazione generale
- Art. 52 – Ordinamento degli uffici e dei servizi
- Art. 53 – Dirigenza
- Art. 54 – Attribuzioni della dirigenza
- Art. 55 – Criteri generali per l’esercizio delle funzioni dirigenziali
- Art. 56 – Conferenza dei Dirigenti
- Art. 57 – Incarichi a contratto
- Art. 58 – Direttore Generale
- Art. 59 – Conferimento incarichi dirigenziali

**CAPO V  
IL SEGRETARIO GENERALE**

- Art. 60 – Il Segretario Generale
- Art. 61 – Il Vice Segretario

**CAPO VI  
SERVIZI**

- Art. 62– Servizi pubblici locali e loro gestione

**CAPO VII  
AZIENDE SPECIALI, ACCORDI DI PROGRAMMA E CONVENZIONI**

- Art. 63 – Aziende speciali ed istituzioni
- Art. 64 – Forme associative per la gestione dei servizi
- Art. 65 – Accordi di programma e forme di cooperazione
- Art. 66 – Convenzioni ed intese
- Art. 67 – Altre forme di cooperazione

**CAPO VIII**  
**FINANZA, CONTABILITA' E CONTRATTI**

- Art. 68 – Ordinamento
- Art. 69 – Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 70 – Rendiconto della gestione
- Art. 71 – Amministrazione dei beni comunali
- Art. 72 – I contratti

**CAPO IX**  
**IL CONTROLLO**

- Art. 73 – Controlli
- Art. 74 – Revisione economico-finanziaria

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART 1**

(Lo Statuto: principi fondativi)

1. Il Comune di Perugia è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica Italiana; rappresenta, cura, tutela gli interessi, opera per elevare e promuovere il costante sviluppo civile, sociale, culturale ed economico della Comunità Perugina.
2. Il Comune di Perugia pone a base della sua azione i principi di democrazia, libertà, tolleranza, solidarietà, eguaglianza e pari opportunità espressi nella Costituzione, nello Statuto della Regione Umbria, nelle leggi statali e regionali, nelle norme sovranazionali e in quelle internazionali, a cui si ispira per la sua azione politica ed amministrativa.
3. Il Comune di Perugia, confermando il valore storico ed identitario della cultura di autogoverno della Città, sancita dagli statuti che per secoli hanno disciplinato la vita della Comunità, adotta il presente Statuto come base per la sua azione politica, normativa ed amministrativa.

### **ART 2**

(Perugia Capoluogo Regionale)

1. La Città di Perugia è il Capoluogo della Regione dell'Umbria.
2. Leggi ed altre norme dello Stato e lo Statuto della Regione dell'Umbria affermano il titolo ed il ruolo di Perugia, in virtù della sua storia, nella formazione civica, nelle attività culturali e nelle relazioni nazionali ed internazionali .
3. Il Comune di Perugia opera per svolgere il suo ruolo di Capoluogo dell'Umbria per valorizzare il Sistema delle Autonomie locali, sulla base del principio di sussidiarietà istituzionale, d'intesa con la Regione dell'Umbria, confermando il metodo della programmazione e delle intese territoriali

### **ART 3**

(Comune e Comunità Internazionale)

1. La Città di Perugia partecipa attivamente allo sviluppo culturale e scientifico della Comunità Internazionale. L'azione formativa a vantaggio delle giovani generazioni Italiane, europee ed Internazionali svolta nei secoli dall'Università degli Studi, dall'Accademia di Belle Arti, dal Conservatorio di Musica, dall'Università Italiana per Stranieri collocano Perugia al centro di incontri tra popoli e culture di ogni parte del Mondo.
2. Il Comune di Perugia considera le Istituzioni Universitarie e di Alta Istruzione e Formazione protagoniste essenziali per la conferma ed il consolidamento del tratto identitario di Perugia di "Città Europea e della Comunità Internazionale".

### **ART 4**

(Città e Cittadinanza)

1. La Città di Perugia opera per la concreta attuazione del diritto di cittadinanza esteso alla variegata Comunità studentesca, imprenditoriale, lavoratrice, italiana e straniera che è, nel rispetto dei doveri di cittadinanza, parte essenziale della Comunità Perugina e fattore strategico per il suo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico.
2. Per realizzare una compiuta azione di cittadinanza responsabile, il Comune di Perugia promuove l'inserimento della Comunità Straniera nelle azioni istituzionali della Città e della Comunità Perugina .
3. Il Comune di Perugia, erede ed interprete della cultura della pace, della nonviolenza, dei diritti

umani e della dignità della persona, ispira la propria azione agli ideali di pace, solidarietà, reciprocità e cooperazione fra i Popoli.

#### ART. 5

(Parità e pari opportunità)

1. Il Comune di Perugia, nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi, garantisce condizioni di pari opportunità tra donne e uomini.
2. Il Sindaco e il Consiglio Comunale, nel rispetto delle proprie funzioni, assicurano la presenza di donne e uomini nella Giunta, nell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, nelle Commissioni Consiliari .
3. Viene, altresì, assicurata la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali non elettivi del Comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

#### ART 6

(Città e territorio)

1. Il Comune di Perugia attribuisce al territorio comunale nelle sue peculiarità naturalistiche, ambientali, architettoniche ed urbane, il tratto qualificativo di Bene Culturale generale.
2. Il Comune di Perugia, agendo attivamente per la tutela e valorizzazione del suo patrimonio culturale, di valenza nazionale ed internazionale, promuove la conservazione, riqualificazione e valorizzazione dei beni culturali pubblici e privati che costituiscono il tessuto unitario ed unificante della sua Comunità.
3. Il Comune di Perugia si ispira, nella sua azione di tutela, al principio della permanenza di ogni bene nel suo contesto territoriale e storico; opera altresì per la riacquisizione e riunificazione dei beni non più presenti nel proprio territorio.

#### ART. 7

(Beni comuni)

1. Il Comune di Perugia condivide la piena e libera fruizione dei beni comuni, dall'acqua all'aria all'ambiente, diritto generale di cittadini, orientando la sua azione al raggiungimento, nelle varie modalità di fruizione pubblica dei servizi essenziali, delle condizioni atte a garantire la vita e la salute delle persone e dell'ambiente per le generazioni future.
2. Per tali finalità individua le azioni gestionali, tecniche ed amministrative strettamente correlate ed adeguate al costante aggiornamento della ricerca scientifica e delle conseguenti innovazioni tecnologiche.
3. Gli obiettivi perseguiti a vantaggio della Comunità sono la prevenzione e la tutela ambientale, la corretta gestione delle risorse, la sostenibilità sociale delle tariffe per il costo dei servizi.

#### ART 8

(Albo d'oro e cittadinanza onoraria)

1. Il Comune istituisce l'Albo d'oro della Città nel quale ogni anno vengono iscritti cittadini, associazioni ed enti che abbiano dato, con la loro attività, particolare lustro alla Città. Le procedure per l'iscrizione e le modalità di conservazione dell'Albo sono stabilite con regolamento.
2. Il Comune concede la cittadinanza onoraria a personalità italiane e straniere che abbiano acquisito meriti particolari nei confronti della Città. La delibera relativa è approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza qualificata di due terzi dei componenti, su proposta di uno o più Consiglieri e sulla base di una motivata relazione.

#### ART 9

(Sede, stemma, gonfalone)

1. Il Comune di Perugia ha sede nel Palazzo dei Priori. In casi particolari il Consiglio Comunale, la

Giunta e le Commissioni Consiliari possono riunirsi in sedi diverse.

2. Il Comune ha uno stemma ed un gonfalone deliberati dal Consiglio Comunale e riconosciuti ai sensi di legge.

3. Lo stemma raffigura l'emblema del grifone rampante argenteo ricamato su scudo rosso coronato d'oro.

4. Il gonfalone è un drappo di colore rosso con ornamenti d'oro, che riproduce lo stemma descritto nel comma 3 con l'iscrizione centrata in oro "Comune di Perugia". L'asta verticale è ricoperta di velluto rosso, con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatte e nastri tricolori sono frangiati d'oro.

5. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone sono disciplinati da apposito regolamento.

ART. 10

(Albo Pretorio)

1. Il Comune ha un Albo Pretorio ove sono pubblicati lo Statuto, i regolamenti, le deliberazioni, le ordinanze, i bandi e, in genere, tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Delle relative pubblicazioni è responsabile il Segretario del Comune o un suo delegato .

## **CAPO II STATUTO E REGOLAMENTI**

ART. 11

(Lo Statuto)

1. L'autonomia normativa è esercitata con lo Statuto ed i regolamenti del Comune, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni loro conferite, che ne costituiscono limite inderogabile.

2. Lo Statuto è di competenza esclusiva del Consiglio Comunale, che ne approva il testo complessivo nelle forme previste dalla legge.

3. Lo Statuto entra in vigore dopo che è stato pubblicato per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

4. Le modifiche allo Statuto sono approvate con le stesse modalità e con le stesse maggioranze stabilite per l'approvazione dello stesso dal Decreto Legislativo N. 267 del 18/8/2000.

5. Nel caso in cui, in sede di seconda votazione, non si consegua la maggioranza assoluta degli aventi diritto, non si procede ulteriormente.

6. L'abrogazione dello Statuto deve essere contestuale all'approvazione di un nuovo Statuto.

ART. 12

(Regolamenti)

1. I Regolamenti del Comune debbono rispettare i principi fissati dalla legge e lo Statuto.

2. Il Regolamento del Consiglio Comunale è votato articolo per articolo e quindi nel suo insieme a maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. I Regolamenti sono votati a maggioranza dei consiglieri assegnati; nel caso di modifiche sostanziali a singoli articoli il Regolamento del Consiglio Comunale può prevedere procedure rafforzative di approvazione.

4. I Regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono inseriti e consultabili attraverso il sito web del Comune.

5. Le contravvenzioni ai Regolamenti Comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita dal rispettivo regolamento.

### **CAPO III PARTECIPAZIONE**

#### **ART. 13**

(Partecipazione politico – amministrativa)

1. Il Comune favorisce la partecipazione popolare in ogni fase della propria attività politico-amministrativa. Individua con apposito Regolamento gli strumenti della partecipazione, anche mediante forme di consultazione, carte dei diritti, referendum ed altre forme di proposta popolare valorizzando nel contempo il ruolo sociale delle organizzazioni sindacali, dell'associazionismo e del volontariato nell'iniziativa popolare.
2. Il Comune, anche al fine di rendere effettive le forme di partecipazione di cui al comma 1, garantisce l'informazione sulle sue attività e sui problemi della comunità, mediante specifico ufficio stampa dotato di personale iscritto all'Ordine dei Giornalisti con autonomia professionale.

#### **ART.14**

(Partecipazione al procedimento e diritto di accesso)

1. Il Comune, con apposito regolamento, adegua l'organizzazione degli uffici e del personale ai principi stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di procedimento e di diritto di accesso.
2. Il Comune fissa, con apposite norme regolamentari, il termine entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento, qualora detto termine non sia già stabilito da legge o regolamento.
3. Il Comune determina, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
4. Il Comune garantisce, secondo le modalità di cui al successivo comma 6, ad ogni cittadino l'accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni, ad eccezione di quelli che esplicite disposizioni di legge dichiarano riservati o sottoposti ai limiti di divulgazione- e la possibilità di presentare documenti e memorie scritte contenenti osservazioni e proposte.
5. Gli interessati partecipano ad ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su loro situazioni giuridiche soggettive, secondo i principi e le modalità stabilite dalla legge 241/90 e disciplinate dall'apposito regolamento.
6. Il Comune istituisce apposito ufficio per rendere effettivo l'esercizio del diritto di accesso e di informazione, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento e nel rispetto del corretto uso delle moderne tecnologie finalizzate alla raccolta ed al trattamento delle informazioni. Il diritto di accesso alla documentazione amministrativa è esteso alle Aziende speciali, ai Gestori di pubblici servizi, ad Enti ed Aziende a vario titolo partecipate dal Comune nonché alle autorità di garanzia e vigilanza, secondo i rispettivi regolamenti.

#### **ART. 15**

(Semplificazione)

1. Il Comune favorisce l'autonomia di iniziativa del cittadino per le attività soggette ad autorizzazione amministrativa, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge e secondo modalità stabilite da apposito regolamento.
2. Il Comune, nel rispetto dei limiti fissati dall'ordinamento, favorisce l'applicazione del silenzio – assenso sulle istanze presentate per svolgere attività soggette ad autorizzazione amministrativa, disciplinando l'istituto con apposito regolamento.
3. Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire la piena operatività delle disposizioni in materia di autocertificazione ai sensi delle vigenti norme di legge, nonché ogni altra iniziativa idonea a semplificare l'azione amministrativa.
4. L'Amministrazione Comunale non può richiedere la produzione e l'integrazione di atti e documenti già in suo possesso.



#### ART.16

(Associazioni)

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato e promuove organismi di partecipazione popolare che garantiscano il perseguimento di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, che si ispirino a criteri di democraticità e trasparenza, e che non perseguano scopi di lucro.
2. Apposito regolamento determina la verifica dei requisiti e i criteri mediante i quali ad esse sarà consentito l'uso di sedi e di locali dell'Amministrazione Comunale, e definisce le modalità di registrazione e la verifica dei requisiti. Esso regola, altresì, la costituzione di un Forum delle Associazioni, quale strumento di confronto tra l'Amministrazione e la cittadinanza attiva.
3. Ferma restando la disciplina contrattuale per l'affidamento dei pubblici servizi, il Comune può stipulare con le associazioni convenzioni, purché il loro oggetto non costituisca prevalente impegno per le associazioni convenzionate.

#### ART.17

(Audizioni e Consultazioni)

1. Il Consiglio, le sue Commissioni e la Giunta possono promuovere audizioni, al fine di acquisire elementi utili all'esercizio delle funzioni istituzionali.
2. L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito alla attività amministrativa.

#### ART.18

(Istanze e petizioni)

1. Chiunque, in forma singola o associata, può rivolgere al Sindaco sia istanze che petizioni per chiedere informazioni o sollecitare interventi specifici attinenti ad interessi di competenza comunale.
2. La risposta alle istanze ed alle petizioni è fornita ai richiedenti entro i termini e nel rispetto della legge 241/90 e del regolamento attuativo.

#### ART.19

(Diritto di iniziativa)

1. I cittadini possono presentare proposte su materie di competenza del Consiglio Comunale, ad esclusione di quelle elencate al comma 2 dell'art. 21, mediante la presentazione di progetti di delibera. La proposta deve essere sottoscritta da almeno mille cittadini, così come indicati nell'articolo 23 del presente Statuto.
2. La proposta con le relative sottoscrizioni è trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale ed è iscritta all'ordine del giorno entro trenta giorni. Il Segretario Generale ne verifica la legittimità. In apposito regolamento sono disciplinate le ulteriori modalità di svolgimento delle procedure.
3. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi, che spettano al Comune, presso qualunque organo di giurisdizione.

#### Art. 20

(Delegato civico)

1. Nel caso in cui venga presentata una proposta di deliberazione o una petizione, viene qualificato come Delegato civico il cittadino individuato ai sensi dell'apposito Regolamento.
2. Il Delegato civico, per le proposte di delibera e di petizione, partecipa alle sedute di Commissione con diritto di parola.
3. La Commissione ha facoltà di modificare la proposta originaria.

#### ART.21

##### (Referendum comunali)

1. Il Sindaco è tenuto ad indire referendum propositivo od abrogativo, su atti del Comune, quando ne facciano richiesta almeno 5.000 cittadini così come individuati nell'art. 19, comma 1.
2. Il referendum propositivo o abrogativo, che può riguardare solo atti di competenza del Consiglio Comunale, non può trattare questioni attinenti le seguenti materie: nomina o deliberazioni concernenti persone fisiche, contributi ed agevolazioni, bilancio, mutui, prestiti, tributi e tariffe, sanzioni amministrative e atti riguardanti il personale del Comune, Statuto del Comune, Regolamento del Consiglio Comunale e Regolamento di Contabilità, attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali.
3. I referendum non possono avere luogo in coincidenza di operazioni elettorali comunali.
4. Dopo l'indizione del referendum, l'Amministrazione Comunale deve astenersi dal deliberare sulla stessa materia oggetto della consultazione, salvo che adotti provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dei firmatari.
5. I referendum abrogativo o propositivo sono validi se partecipa alla consultazione la metà più uno degli aventi diritto al voto ed hanno esito positivo se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Nel caso di referendum propositivo o abrogativo, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare gli atti coerenti con la volontà manifestata dagli elettori. Non possono essere indetti referendum per materie simili a quelle oggetto di consultazioni popolari tenutesi negli ultimi 5 anni.
7. Il giudizio di ammissibilità e di procedibilità del referendum è disciplinato da apposito regolamento. Apposito regolamento disciplina, altresì, le modalità di svolgimento della consultazione.

#### ART. 22

##### (Consiglio Grande)

1. Il Consiglio Grande è il Consiglio comunale aperto alla partecipazione dei cittadini.
2. Il Consiglio Grande si riunisce su temi di particolare rilevanza per la vita cittadina ogni qual volta il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Presidenti dei gruppi, lo ritenga opportuno o quando lo richieda il Sindaco stesso o almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

#### ART.23

##### (Ambiti di partecipazione)

1. Sono titolari dei diritti di partecipazione :
  - a) gli iscritti nelle liste elettorali del Comune;
  - b) i cittadini residenti nel Comune da almeno tre anni, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
2. Apposito regolamento disciplina le modalità di esercizio dei diritti da parte dei soggetti di cui al presente articolo.

#### ART.24 (abrogato)

**CAPO IV**  
**ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE**  
**SEZIONE I**  
**ORGANI ISTITUZIONALI**

**ART. 25**

(Organi)

1. Gli organi del governo del Comune sono il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale. Ciascuno esercita le competenze rispettivamente attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento degli organi di governo sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

**ART. 26**

(Competenze del Consiglio)

1. Il Consiglio Comunale, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico-amministrativo, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi, statali e regionali, con le modalità e le procedure stabilite nel regolamento .
3. Esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare, nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Definisce, per il periodo di tempo del proprio mandato, gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni; nomina i rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge.
5. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione della sua elezione presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Il Consiglio Comunale discute tale proposta presentando entro quindici giorni, in una apposita seduta pubblica, gli eventuali emendamenti.
7. Su tali proposte si esprime il Sindaco, udita la Giunta, nei cinque giorni successivi relazionandone al Consiglio Comunale stesso che, nella medesima seduta, procede all'analisi del testo delle linee programmatiche così risultanti. Le linee programmatiche del Sindaco, con la stessa procedura, in quanto compatibile, possono essere adeguate su proposta dello stesso, sentita la Giunta, o di un numero di consiglieri non inferiore ad un terzo dei componenti il Consiglio Comunale.
8. Tali proposte non possono essere presentate prima di quattro mesi dall'ultima approvazione afferente alle linee programmatiche stesse, tranne che non sia lo stesso Sindaco a proporle.
9. Il Consiglio Comunale discute il documento di verifica sullo stato di attuazione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, nella seduta di approvazione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio e prima di deliberare quest'ultimo. Ove intervengano modifiche rispetto alle linee programmatiche vigenti, le stesse sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale.

**ART. 27**

(Autonomia funzionale e organizzativa)

1. Nel Regolamento del Consiglio Comunale sono stabilite le modalità attraverso le quali sono forniti al Consiglio servizi, attrezzature, risorse finanziarie nonché personale per il suo funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

## ART. 28

(Elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza)

1. Il Consiglio Comunale, nella sua prima adunanza, è presieduto dal consigliere anziano. Subito dopo la convalida degli eletti, il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana; dà inoltre comunicazione della composizione della Giunta Comunale da lui nominata. Il Consiglio Comunale procede quindi all'elezione, con distinte votazioni del Presidente del Consiglio Comunale e dei due Vice Presidenti che, insieme, costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
2. Il Presidente del Consiglio è eletto, in prima votazione, a scrutinio segreto con la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco. Ove, nella prima votazione, non si raggiunga il quorum richiesto, l'elezione viene rinviata ad altra seduta del Consiglio, da convocarsi entro quindici giorni. In tale caso, la seduta del Consiglio Comunale prosegue sotto la presidenza del Consigliere Anziano.
3. Nella successiva seduta del Consiglio, convocata ai sensi del comma precedente, si procede alla seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco. Qualora non venga raggiunto il quorum richiesto, nella stessa seduta si procede a successive votazioni fino alla elezione del presidente del Consiglio che dovrà avvenire con il quorum della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco.
4. La carica di Presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con quella di Presidente di Gruppo Consiliare.
5. Eletto il Presidente, il Consiglio procede alla elezione, con scrutinio segreto, dei due Vice Presidenti. Per tale votazione ciascun consigliere scrive sulla propria scheda un solo nome e risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, viene eletto il più anziano d'età.
6. Il Presidente e i due Vice Presidenti restano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.

## ART. 29

(Poteri e funzioni del Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente del Consiglio Comunale:

- a) ha la rappresentanza del Consiglio, lo presiede e ne mantiene l'ordine;
- b) predispose l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, anche su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri Comunali;
- c) convoca il Consiglio Comunale, in collaborazione col Sindaco e sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi;
- d) apre, dirige e dichiara chiusa la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno e proclama l'esito delle votazioni;
- e) ha facoltà di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio Comunale;
- f) attiva il lavoro delle Commissioni Consiliari e ne riceve le conclusioni.

2. Il Presidente del Consiglio promuove ed organizza le attività di indirizzo e di controllo politico - amministrativo e l'adozione degli atti fondamentali che l'ordinamento attribuisce al Consiglio Comunale; e inoltre assicura, con le modalità previste dallo Statuto, la partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche del Sindaco relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

3. Il Presidente del Consiglio:

- assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri circa le questioni sottoposte al Consiglio;
- promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti che la legge, lo Statuto e i regolamenti prevedono per i Consiglieri Comunali;

- propone la costituzione delle Commissioni Consiliari ;
  - coordina l'attività delle stesse per tutti gli atti che debbono essere sottoposti all'Assemblea;
  - promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
  - cura i rapporti periodici del Consiglio con l'Organo di revisione economico - finanziario.
4. Al Presidente del Consiglio Comunale è corrisposta una indennità di funzione, la cui misura è determinata dalle disposizioni vigenti .
5. In caso di assenza, vacanza o impedimento del Presidente del Consiglio Comunale, le funzioni del medesimo sono svolte dal Vice Presidente che, nell'elezione, ha conseguito il maggior numero di voti, ovvero, in caso di parità, dal più anziano d'età.

#### ART. 30

(Revoca del Presidente del Consiglio Comunale)

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è revocato su proposta motivata di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con il voto favorevole di almeno due terzi degli stessi.
2. Le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale sono esercitate dal Vice Presidente che ha conseguito, nell'elezione, il maggior numero di voti, o che, in caso di parità, risulti il più anziano d'età, fino all'elezione del nuovo Presidente.

#### ART. 31

(Ufficio di Presidenza)

L'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente del Consiglio Comunale e dai due Vice Presidenti, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Consiglio stesso e cura i rapporti con i Gruppi Consiliari e la Giunta Comunale, secondo le modalità di cui al Regolamento del Consiglio Comunale.

#### ART. 32

(Riunioni e deliberazioni del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi, lo ritenga opportuno, ovvero quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti. Il Consiglio è convocato in un termine non superiore a quindici giorni dalla presentazione delle richieste suddette.
2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o da uno dei Vice Presidenti; in caso di loro assenza, vacanza o impedimento dal Consigliere anziano.
3. Per la validità delle sedute del Consiglio Comunale è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. In seconda convocazione, da tenersi con un intervallo non inferiore a quarantotto ore, è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri, compreso il Sindaco.
4. Ove non sia diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, il Consiglio Comunale delibera a scrutinio palese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
5. Sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti i seguenti atti, oltre a quelli previsti dalla Legge o dal presente Statuto:
  - a) regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale;
  - b) bilancio preventivo e rendiconto della gestione;
  - c) approvazione del piano regolatore e di varianti dello stesso.
6. Le proposte di deliberazioni e gli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, devono essere corredate dai pareri tecnico e contabile.
7. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina i casi e le modalità di svolgimento del Consiglio Aperto.

#### ART. 33

##### (Consiglieri)

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera Comunità comunale, alla quale costantemente rispondono senza vincolo di mandato.
2. L'elezione, la sostituzione e la decadenza dei Consiglieri, nonché il loro status giuridico sono disciplinati dalla legge e dal presente Statuto.
3. I Consiglieri Comunali, per lo svolgimento delle proprie funzioni, hanno diritto a percepire le spettanze nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

#### ART. 34

##### (Doveri dei Consiglieri)

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali facciano parte.
2. Oltre ai casi previsti dalla legge, i consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive del consiglio comunale, sono dichiarati decaduti con delibera del consiglio e previo espletamento della procedura di cui al comma seguente.
3. L'ufficio di Presidenza del Consiglio, accertato il periodo di assenza di cui al precedente comma due, provvede, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare al consigliere l'avvio del procedimento - assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni - a far valere le eventuali cause giustificative, nonché a produrre eventuali documenti probatori. Scaduto il termine, il consiglio, su relazione dell'ufficio di presidenza, esaminata la documentazione e tenuto nel debito conto le giustificazioni e l'eventuale documentazione prodotta, delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti.
4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.
5. I Consiglieri Comunali debbono presentare, entro i termini previsti dalla normativa vigente, al Presidente del Consiglio Comunale:
  - la documentazione prevista dalla legge e dal Regolamento sulla pubblicità delle situazioni patrimoniali;
  - la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale.

#### ART. 35

##### (Diritti dei Consiglieri)

1. I Consiglieri hanno potere di iniziativa e diritto di intervento su ogni questione sottoposta all'esame del Consiglio Comunale ed in ogni materia assegnata alla competenza del medesimo, nonché il diritto di proporre integrazioni, adeguamenti e modifiche su ogni proposta di atto consiliare.
2. I Consiglieri possono formulare interrogazioni, istanze e mozioni, secondo le modalità e le procedure stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle Aziende e dagli Enti da esso dipendenti, nonché dalle Aziende, Istituzioni, Consorzi ed altri Enti a cui il Comune partecipi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso che siano utili al pieno e completo espletamento del mandato amministrativo.
4. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

#### ART. 36

##### (Astensione dei Consiglieri)

1. I Consiglieri, fatti salvi i casi disciplinati dalla legge, debbono astenersi dal prendere parte alla

discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, nei confronti del Comune, delle Istituzioni e delle Aziende comunali dalla medesima amministrate, o soggette alla sua vigilanza.

2. Debbono astenersi pure dal prendere parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazione di diritti, somministrazione ed appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione. Debbono, altresì, astenersi in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

#### ART. 37

(Gruppi consiliari)

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in Gruppi consiliari composti da uno o più componenti, purché eletti in una lista presentatasi alla competizione elettorale. Il Gruppo consiliare può essere altresì costituito dal Consigliere Comunale candidato e non eletto alla carica di Sindaco, a condizione che la lista collegata abbia eletto almeno un consigliere.

2. Se nel corso del mandato amministrativo uno o più Consiglieri Comunali dovessero separarsi dal Gruppo originario di appartenenza, questi confluiranno in un Gruppo unico misto.

3. Possono altresì costituirsi Gruppi di nuova formazione, rispetto all'originaria, purché facciano riferimento a Gruppi parlamentari o regionale formalmente costituiti.

4. Ferma restando la dotazione complessiva di risorse, uno o più Consiglieri appartenenti al Gruppo Misto possono chiedere al Presidente del Consiglio Comunale di formare componenti politiche distinte.

5. L'ammissibilità della formazione va verificata da parte della Conferenza dei Presidenti dei gruppi, sentita la Commissione Affari Istituzionali.

6. Ciascun gruppo elegge il proprio Presidente e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio e al Sindaco entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale. Qualora l'elezione non venga comunicata si ritiene Presidente il Consigliere più anziano.

7. Ai Gruppi consiliari sono fornite sedi, strutture, attrezzature di supporto e personale, idonei a consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni, così come determinato dal Regolamento del Consiglio Comunale.

#### ART. 38

(Conferenza dei Presidenti dei gruppi)

1. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale. E' costituita dal Presidente, dai due Vice Presidenti, dai Presidenti dei gruppi e, senza diritto di voto, ma con le prerogative di legge, dai Presidenti delle Commissioni Consiliari, se convocati.

2. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi ha carattere consultivo. Coadiuvata il Presidente nelle decisioni relative alla definizione del calendario ed allo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni. Le specifiche attribuzioni e le modalità del funzionamento sono stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.

#### ART. 39

(Commissioni permanenti)

1. Il Consiglio si articola in Commissioni permanenti con competenza per materia.

2. I poteri, l'organizzazione, la pubblicità dei lavori delle Commissioni sono disciplinati dal regolamento interno del Consiglio.

3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le Commissioni esercitano funzioni preparatorie degli atti e dei provvedimenti consiliari nonché funzioni di controllo sull'attività dell'Amministrazione Comunale, riferendo al Consiglio sull'attuazione dei piani, dei programmi e delle delibere, sull'attività della Giunta, sul funzionamento degli uffici comunali nonché degli Enti ed Aziende istituite o dipendenti dal Comune.

4. Le Commissioni, secondo le rispettive competenze, si avvalgono della consulenza di esperti esterni e di quanti altri, singoli cittadini o associazioni, ritengano opportuno, con le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio, che regola altresì i casi particolari nei quali è ammessa la partecipazione attiva ai lavori di cittadini e associazioni.

5. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

6. Previa comunicazione al Sindaco e secondo le modalità previste dal regolamento interno, le Commissioni possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni dei responsabili degli uffici dell'Amministrazione Comunale e degli amministratori e dirigenti degli Enti ed Aziende istituite o dipendenti dal Comune.

7. Le Commissioni possono chiedere l'esibizione di atti e documenti ed effettuare analisi dell'attività degli uffici comunali ed enti strumentali, con i soli limiti previsti dall'ordinamento giuridico.

8. Le Commissioni possono svolgere indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti utili all'attività del Consiglio.

9. Per l'adempimento delle proprie funzioni le Commissioni promuovono audizioni di soggetti sociali ed istituzionali.

#### ART. 40

(Commissioni speciali e d'inchiesta)

1. Il Consiglio Comunale può istituire, secondo le norme del Regolamento interno, Commissioni speciali composte da Consiglieri e da esperti per indagini e studi e per l'esame di particolari questioni, fissando il termine del loro mandato.

2. Su proposta della Giunta o di un terzo dei Consiglieri assegnati, il Consiglio Comunale dispone inchieste su questioni che comunque interessino il Comune, mediante l'elezione a maggioranza di Commissioni composte da Consiglieri ed eventualmente integrate da esperti, eletti con voto limitato ai 2/3. Il Consiglio Comunale fissa il termine del loro mandato.

3. E' fatto obbligo a tutti i responsabili degli uffici del Comune, nonché di Enti od Aziende da esso istituiti o da esso dipendenti, di fornire alle Commissioni di inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richieste, senza vincolo di segreto d'ufficio.

#### ART. 41

(Commissione di controllo e garanzia)

1. E' istituita la Commissione consiliare di controllo e garanzia che esercita le proprie funzioni, con particolare riferimento al controllo dell'attività politico-amministrativa dell'Ente Comunale, nelle sue articolazioni istituzionali e amministrative, nonché di Enti ed Aziende controllate o partecipate dal Comune di Perugia, od esercenti pubblici servizi per conto dello stesso nell'ambito delle competenze comunali e nel rispetto delle normative di appartenenza.

2. Il Presidente della Commissione deve essere esponente delle opposizioni ed il Vice Presidente della maggioranza.

3. Composizione, funzioni e pareri della Commissione sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

#### ART. 42

(Il Sindaco)

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale di cui è membro.

2. Prima di assumere le funzioni, nella seduta d'insediamento del Consiglio, il Sindaco presta giuramento, davanti al Consiglio Comunale, di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3. Il Sindaco, nella stessa seduta, dà comunicazione della composizione della Giunta Comunale da



lui nominata.

#### ART. 43

(Competenze)

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e lo rappresenta ad ogni effetto di legge:

- a) nomina, convoca e presiede la Giunta;
- b) attribuisce e revoca le competenze agli Assessori;
- c) formula l'ordine del giorno delle adunanze della Giunta;
- d) entro il termine di sessanta giorni dal giuramento, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- e) coordina e programma l'attività degli Assessori, ne mantiene l'unità di indirizzo politico finalizzato alla realizzazione delle previsioni del documento programmatico di cui alla lettera d) ed al conseguimento degli scopi dell'Ente;
- f) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti;
- g) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune; quale ufficiale di governo esercita le funzioni nei servizi di competenza statale che gli sono attribuite dalle leggi;
- h) indice i referendum comunali e ne proclama l'esito;
- i) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- l) nomina il Direttore generale, previa Deliberazione della Giunta;
- m) nomina il Segretario Generale nel rispetto delle disposizioni di legge;
- n) nomina i dirigenti, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali;
- o) promuove gli accordi di programma, convoca la conferenza per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, presiede il collegio di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo;
- p) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
- q) ha la rappresentanza processuale del Comune;
- r) decide in ordine alle liti attive e passive del Comune e dispone in ordine alla transazione delle cause pendenti, valutata l'opportunità della loro definizione nell'interesse del Comune;
- s) può assegnare con atto motivato a singoli consiglieri comunali il compito di coadiuvarlo limitatamente all'esame e allo studio di materie e problemi specifici.

#### ART. 44

(Nomina della Giunta Comunale)

1. Il Sindaco nomina, assicurando pari opportunità tra uomini e donne, i componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale.

2. I membri della Giunta devono presentare la documentazione, prevista dalla legge e dal Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri comunali e dei titolari di cariche direttive degli enti o società partecipati o sovvenzionati ai sensi di legge.

#### ART. 45

(Durata in carica del Sindaco e della Giunta)

1. Il Sindaco resta in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco e decade nei casi previsti dalla legge.

2. Per la Giunta, fatto salvo il caso di revoca, vigono le disposizioni del comma precedente.
3. Dopo l'indizione dei comizi elettorali il Sindaco e la Giunta Comunale provvedono esclusivamente agli affari di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e improrogabili.
4. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica sino alle nuove elezioni e le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.
5. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, adottata ai sensi dell'articolo 15 comma 4 bis della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16, il Sindaco è sostituito dal Vice Sindaco.
6. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
7. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta Comunale.

#### ART. 46

(Composizione)

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di un numero di Assessori non superiore al limite massimo previsto dalla legge.

#### ART. 47

(Assessori)

1. Possono essere nominati Assessori Comunali tutti i cittadini che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
2. L'incompatibilità fra la carica di Assessore e quella di Consigliere è regolata dalla legge.
3. Non possono essere nominati in nessun caso Assessori il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.
4. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.
5. Gli Assessori collaborano con il Sindaco ed operano attraverso deliberazioni collegiali. Collaborano con il Sindaco nell'espletamento dei compiti di direzione politica, nei quali rientra la definizione dei programmi, degli obiettivi e delle priorità, esclusa ogni attività di direzione inerente la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria.
6. Il Sindaco può attribuire agli Assessori, con proprio decreto da comunicare al Consiglio Comunale, le incombenze di direzione politica relative alle attività attribuite dalla legge alla competenza del Comune, ovvero riferite a specifici programmi, previsti nel documento contenente le linee programmatiche.
7. Il Sindaco può modificare le attribuzioni degli Assessori ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno, dandone immediata comunicazione al Consiglio.
8. Gli Assessori relazionano alla Giunta e al Consiglio sulle proposte di deliberazioni concernenti le loro attribuzioni.
9. Il Sindaco può delegare agli Assessori la rappresentanza in Enti, Associazioni ed Organismi, nonché l'adozione di singoli atti, anche a rilevanza esterna.
10. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone immediata e motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

**ART. 48**

(Il Vice Sindaco)

1. Il Sindaco nomina tra i componenti della Giunta Comunale un Vice Sindaco con funzioni vicarie.
2. In caso di assenza od impedimento del Vice Sindaco, il Sindaco è sostituito dall'Assessore più anziano d'età.

**ART. 49**

(Attribuzioni della Giunta)

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Compie gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente Statuto, del Sindaco, del Direttore Generale, del Segretario Generale, dei Dirigenti e dei Funzionari. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dello stesso.
3. Adotta il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

**ART. 50**

(Funzionamento della Giunta)

1 La Giunta disciplina con proprio regolamento il suo funzionamento, secondo i seguenti criteri:

- a) l'attività della Giunta Comunale è collegiale;
- b) gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta.

**SEZIONE II  
UFFICI E PERSONALE**

**ART. 51**

(Organizzazione generale)

1. Il Comune disciplina con appositi atti, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica del personale, nonché l'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze inerenti le funzioni, i servizi e i compiti ad essa attribuiti.
2. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi è improntata, tenendo conto degli obiettivi programmatici e delle esigenze dei cittadini, a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità, trasparenza e responsabilità.

**ART. 52**

(Ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. La Giunta Comunale adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in conformità allo Statuto, nel rispetto delle norme di legge e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale nelle materie elencate dall'articolo 89 del D.Lgs. 267/2000.
2. Tale regolamento contiene le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture organizzative dell'ente e disciplina altresì la dotazione organica e l'organizzazione dell'Ente.
3. Il Consiglio Comunale verifica annualmente l'attuazione dei criteri generali sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, aggiornandoli o precisandoli qualora lo ritenga necessario.

#### ART. 53

##### (Dirigenza)

1. La Dirigenza è ordinata in un'unica qualifica, le cui funzioni possono essere articolate in diversi livelli di responsabilità.
2. L'individuazione delle strutture e degli incarichi di funzioni dirigenziali, nonché delle relative competenze ed attribuzioni, è disposta mediante il regolamento degli uffici e dei servizi ed atti organizzativi, secondo il principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

#### ART. 54

##### (Attribuzioni della Dirigenza)

1. Ai dirigenti spetta, nel rispetto del principio di separazione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa, l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi istituzionali di governo.
2. Ai dirigenti in particolare spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'ente, anche mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con responsabilità della gestione e dei relativi risultati. Tali compiti devono essere svolti nel rispetto, comunque, di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo o da altri atti programmatori o amministrativi.
3. In particolare, spettano ai dirigenti:
  - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
  - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
  - c) la stipulazione dei contratti;
  - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
  - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
  - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e i permessi a costruire;
  - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
  - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

#### ART. 55

##### (Criteri generali per l'esercizio delle funzioni dirigenziali)

1. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza della gestione e dei risultati.
2. I dirigenti sono tenuti a garantire l'imparzialità e il buon andamento della azione amministrativa, adottando criteri e strumenti organizzativi e gestionali volti a favorire il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione nonché ad assicurare tempestività, economicità e trasparenza nella gestione.

#### ART. 56

##### (Conferenza dei Dirigenti)

1. Allo scopo di coordinare le funzioni dirigenziali ed attuare le linee politiche delineate degli organi di governo, è istituita la Conferenza dei Dirigenti.
2. La Conferenza di cui al comma 1 è composta da tutti i Dirigenti in servizio presso il Comune ed

è presieduta dal Direttore Generale o, in sua assenza, dal Segretario Generale.

3. La Conferenza medesima, cui spettano anche funzioni propositive, consultive ed organizzative, redige almeno una volta l'anno una relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche che presenta alla Giunta. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni della Conferenza sono disciplinate dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

#### ART. 57

(Incarichi a contratto)

1. La copertura di posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, qualora necessario, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, nei limiti fissati dalla legge, stipulato in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Enti Locali – Area della Dirigenza, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità nonché il trattamento economico e normativo del personale assunto con tali contratti a tempo determinato.

3. I contratti di cui al precedente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

#### ART. 58

(Direttore Generale)

1. Può essere istituita, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, la figura del Direttore Generale.

2. Il Direttore Generale è nominato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta. Tale incarico è attribuito, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri, le modalità e i requisiti di accesso stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. La durata dell'incarico di Direttore Generale non può eccedere quella del mandato del Sindaco. Tale incarico è rinnovabile fino alla durata massima di dieci anni.

4. Qualora il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Generale.

5. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. A tali fini al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario Generale. In particolare predispone il piano degli obiettivi e la proposta di PEG.

6. Il Direttore Generale esercita inoltre le competenze al medesimo attribuite dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

7. Il Direttore Generale risponde al Sindaco ed è da questo revocato previa deliberazione della Giunta.

#### ART. 59

(Conferimento incarichi dirigenziali)

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con le modalità ed i criteri fissati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo i principi di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco.

2. Gli incarichi dirigenziali cessano nei casi previsti dalle disposizioni normative, contrattuali e regolamentari vigenti.

## **CAPO V IL SEGRETARIO GENERALE**

### **ART. 60**

(Il Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale, nominato dal Sindaco, esercita i compiti ad esso attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, assistendo gli organi del Comune nell'azione amministrativa.

2. In particolare:

- a) sovrintende allo svolgimento dei compiti e delle funzioni dei dirigenti e degli uffici per quanto concerne la conformità alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti e al corretto e trasparente svolgimento dell'azione amministrativa, mediante l'emanazione di direttive;
- b) promuove conferenze e seminari informativi interni su emergenti tematiche giuridico-legali per i dirigenti ed i funzionari dell'Ente;
- c) partecipa di diritto alle riunioni della Direzione Generale (o team di direzione);
- d) è responsabile, unitamente al competente dirigente, dell'istruttoria delle deliberazioni;
- e) sovrintende ai servizi generali di supporto dell'attività dell'Ente e degli Organi;
- f) redige, qualora richiesto dal Presidente del Consiglio Comunale, un referto scritto sull'adeguatezza degli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale al sistema normativo vigente;
- g) cura la costante informazione giuridico-amministrativa per i componenti gli organi di governo dell'Ente;
- h) svolge altre funzioni ed incarichi speciali conferiti dal Sindaco, comprese quelle del Direttore Generale se non nominato.

### **ART. 61**

(Il Vice Segretario)

1. Il Comune può prevedere la figura del Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Generale.

2. Il Vice Segretario costituisce, con il Segretario Generale, l'ufficio di Segreteria Generale. Coadiuvando il Segretario nell'esercizio delle funzioni proprie e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento secondo quanto previsto nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. L'incarico di Vice Segretario Generale è attribuito dal Sindaco ad uno dei dirigenti dell'Ente, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e secondo i criteri e con le modalità indicati nel regolamento medesimo.

## **CAPO VI SERVIZI**

### **ART. 62**

(Servizi pubblici locali e loro gestione)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico, civile e sociale della Comunità locale, il Comune provvede alla gestione delle attività che abbiano per oggetto la produzione di beni e di servizi.

2. I servizi pubblici sono organizzati in modo da garantire l'esercizio dei diritti individuali e collettivi, da tutelare la dignità della persona e in modo da soddisfare le esigenze degli utenti, ai quali va garantita la accessibilità. I servizi pubblici vanno organizzati in base ai criteri di efficacia, di efficienza e di trasparenza. A tal fine il Comune favorisce la collaborazione con i privati.

3. Il Comune, per gli scopi di cui ai commi precedenti, istituisce la Consulta dell'economia e del lavoro, a cui partecipano anche i rappresentanti delle forze economiche e sociali. Il regolamento disciplina la sua composizione e il suo funzionamento.

4. Il Consiglio Comunale delibera la gestione dei pubblici servizi nelle forme di legge.

## **CAPO VII**

### **AZIENDE SPECIALI, ACCORDI DI PROGRAMMA E CONVENZIONI**

#### **ART. 63**

(Aziende speciali ed istituzioni)

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismi dotati di sola autonomia gestionale.
3. Organi dell'Azienda e dell'Istituzione sono:
  - a) il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti, sulla base e previa definizione degli indirizzi da parte del Consiglio Comunale, sono nominati dal Sindaco, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale ed una speciale competenza, tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni espletate presso Aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Si applicano, per la revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori Comunali.
  - b) il Presidente è nominato dal Sindaco, prima degli altri membri del Consiglio di Amministrazione;
  - c) il Direttore Generale, al quale compete la responsabilità gestionale e la rappresentanza legale, è nominato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami;
  - d) i Consiglieri di Amministrazione e il Presidente durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una volta sola.
4. Il collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.
5. Lo statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
6. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e da regolamenti comunali.
7. Il Consiglio Comunale provvede inoltre a:
  - a) determinare le finalità e gli indirizzi delle attività delle aziende e delle istituzioni e ad approvarne gli atti fondamentali, quali il programma pluriennale, il bilancio, la relazione previsionale, il conto consuntivo;
  - b) conferire il capitale di dotazione;
  - c) esercitare la vigilanza e verificare i risultati della gestione;
  - d) determinare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  - e) coprire gli eventuali costi sociali.

#### **ART. 64**

(Forme associative per la gestione dei servizi)

1. Per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune stipula convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, approvate dal Consiglio Comunale.
2. Il Comune partecipa altresì a Consorzi per la gestione associata di uno o più servizi con altri Comuni o con la provincia istituiti secondo le norme previste per le Aziende speciali, sulla base di una convenzione approvata, unitamente allo statuto del consorzio, con delibera del Consiglio Comunale a maggioranza dei componenti.

#### ART. 65

(Accordi di programma e forme di cooperazione)

1. Nell'ambito dei principi fissati dal Testo Unico sugli Enti Locali e dei principi generali indicati nel presente Statuto, il Sindaco promuove accordi di programma, anche su richiesta di soggetti interessati alla realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento.
2. Il Sindaco, in rappresentanza del Comune, stipula con la Regione accordi di cooperazione per lo sviluppo del territorio, al fine di perseguire forme di progettazione integrata, quale strumento programmatico utile al migliore impiego delle risorse.
3. Nell'esercizio di tale potere, di cui ai commi 1 e 2, spetta al Sindaco anche l'esercizio di attività con carattere surrogatorio relative ad inadempienze dei soggetti partecipanti all'accordo stesso.
4. Qualora l'accordo di programma dovesse comportare la variazione di strumenti urbanistici, il previo assenso del Sindaco dovrà essere ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti e nel termine di trenta giorni decorrente dalla manifestazione di volontà del Sindaco.
5. Un comitato misto, presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti Locali interessati, nonché dal Commissario di Governo e dal Prefetto, qualora all'accordo partecipino amministrazioni statali o enti pubblici nazionali, vigila sulla corretta esecuzione dell'accordo nonché sugli eventuali interventi sostitutivi adottati.
6. Al fine della integrazione sociale e della tutela dei diritti dei portatori di handicap, il Sindaco promuove accordi di programma per il coordinamento degli interventi sociali e sanitari con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel territorio comunale.

#### ART. 66

(Convenzioni ed intese)

1. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge e di quelli indicati nel presente Statuto, il Sindaco può stipulare apposite convenzioni ed intese di diritto pubblico per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati, anche attinenti a più Comuni.

#### ART. 67

(Altre forme di cooperazione)

1. Oltre alle forme di cooperazione indicate negli articoli precedenti e compatibilmente con i principi fissati dalla legge e dalle norme del presente Statuto, il Consiglio comunale, con delibera approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può costituire sedi di confronto e di consultazione con altri enti territoriali in modo da coordinare i progetti e le attività di comune interesse, coinvolgendo anche soggetti di diverso ambito: internazionale, statale, regionale e locale.

### **CAPO VIII FINANZA , CONTABILITA' E CONTRATTI**

#### ART. 68

(Ordinamento)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge nell'ambito dei principi di autonomia, di entrata e di spesa, di responsabilità e di coordinamento della finanza locale e dei bilanci pubblici sanciti dal Titolo V della Costituzione.
2. Il Regolamento di Contabilità disciplina le materie e gli istituti di finanza e contabilità nei limiti stabiliti dalla legge .



#### ART. 69

(Bilancio e programmazione finanziaria)

1. Il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale sono approvati in coerenza con gli strumenti della programmazione socio-economica del Comune e della programmazione regionale nonché degli altri strumenti di programmazione comunale previsti dall'ordinamento finanziario e contabile vigente, in modo da assicurare corrispondenza tra l'impiego delle risorse e i risultati da perseguire.
2. Il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale hanno natura finanziaria ed autorizzatoria nell'ambito dei principi contabili vigenti.
3. Gli strumenti e i documenti del sistema di bilancio del Comune sono definiti dal legislatore secondo schemi comuni ed armonizzati.
4. In caso di mancata approvazione del Bilancio di previsione e del Rendiconto di gestione entro i termini stabiliti dalla legge il Prefetto provvede, ai sensi di legge, alla nomina di un commissario *ad acta* affinché predisponga d'ufficio i relativi schemi e li sottoponga al Consiglio per l'approvazione.
5. Al fine di assicurare la più ampia trasparenza e diffusione dei documenti contabili e di agevolarne la conoscibilità anche da parte dei cittadini-utenti, il Comune, in ottemperanza alla normativa vigente, pubblica nel proprio sito internet il Bilancio di previsione, il Piano esecutivo di gestione, le variazioni al Bilancio di previsione, il Bilancio di previsione assestato ed il Piano esecutivo di gestione assestato. Pubblica altresì, per agevolarne maggiormente la conoscibilità, una versione semplificata per il cittadino del Bilancio di Previsione annuale.

#### ART. 70

(Rendiconto della gestione)

1. I risultati della gestione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto comprendente il Conto del Bilancio, il Conto Economico e il Conto del Patrimonio, secondo quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento di Contabilità.
2. Il rendiconto è accompagnato da una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati nonché, limitatamente ai centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed, eventualmente, dei proventi ottenuti.
3. Il rendiconto e la relativa relazione sono presentati dalla Giunta al Consiglio Comunale, mediante consegna degli atti ai Gruppi Consiliari, almeno venti giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio.
4. Al fine di assicurare la più ampia trasparenza e diffusione dei documenti contabili, il Comune, in ottemperanza alla normativa vigente, pubblica nel proprio sito internet, nella sezione dedicata ai Bilanci, la versione integrale del Rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli e dell'eventuale rendiconto consolidato, comprensivo anch'esso della gestione in capitoli. Pubblica altresì, per agevolarne maggiormente la conoscibilità dei documenti contabili, una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti.

#### ART. 71

(Amministrazione dei beni comunali)

1. I beni patrimoniali del Comune devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni, la cui disciplina generale delle tariffe è determinata dal Consiglio Comunale.
2. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o, comunque, da cespiti da investire in patrimonio, debbono essere impiegate prioritariamente nel miglioramento del patrimonio, nella estinzione di passività onerose o impiegate nell'acquisto di titoli nominativi dello Stato.

3. Il Consiglio Comunale delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti o di donazioni dei beni.

#### ART. 72

(I contratti)

1. Il Comune provvede agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti e alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dagli specifici regolamenti Comunali in materia.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposito atto indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea.

4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente individuato secondo i criteri indicati dallo specifico regolamento disciplinante la materia.

### **CAPO IX IL CONTROLLO**

#### ART. 73

(Controlli)

1. Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dalla legislazione statale e regionale.

2. Il Comune si dota di strumenti adeguati a svolgere il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la valutazione della dirigenza ed il controllo strategico, al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'azione amministrativa.

3. Il Comune disciplina con apposito Regolamento le forme di controllo economico interno della gestione, per esaminare i riflessi economici della gestione, al fine di garantire il conseguimento dei risultati indicati dagli strumenti di previsione e programmazione e per assicurare un livello maggiore di efficienza, efficacia, equità ed economicità dell'Amministrazione.

#### ART. 74

(Revisione economico-finanziaria)

1. L'Organo di revisione economico-finanziaria è scelto secondo le modalità e le procedure previste dalla legge.

2. L'Organo di revisione economico-finanziaria esercita le funzioni previste dal Testo Unico degli Enti Locali con le modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità.